



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2022/0103 di Reg.

Seduta del 19/12/2022

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023

L'anno 2022, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:12, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO A

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME
01.	BEAN PIETRO	17.	BATTISTELLA VALENTINA
02.	BERNO GIANNI	18.	NALIN MARTA
03.	ANDREELLA ELVIRA DETTA ETTA	19.	GALLANI CHIARA
04.	BARZON ANNA	20.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO
05.	BRUNI FEDERICA	21.	FORESTA ANTONIO
06.	CONCOLATO MARCO DETTO MAC	22.	CAVATTON MATTEO
07.	TISO NEREO	23.	TURRIN ENRICO
08.	TOGNON ALESSANDRO	24.	CAPPELLINI ELENA
09.	GABELLI GIOVANNI	25.	PEGHIN FRANCESCO
10.	COPPO CATERINA	26.	MAZZAROLLI LUDOVICO
11.	CACCIAVILLANI BRUNO	27.	CRUCIATO ROBERTO
12.	PASQUALETTO CARLO	A 28.	MENEGHINI DAVIDE
13.	DE LAZZARI FRANCESCA	A 29.	MOSCO ELEONORA
14.	TIBERIO IVO	30.	LONARDI UBALDO
15.	TARZIA LUIGI	A 31.	BIANZALE MANUEL
16.	PILLITTERI SIMONE	32.	MONETA ROBERTO CARLO A

e pertanto complessivamente presenti n. 28 e assenti n. 5 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MICALIZZI ANDREA		RAGONA ANDREA
PIVA CRISTINA		BRESSA ANTONIO
COLASIO ANDREA	Ag	CERA MARGHERITA
BONAVINA DIEGO	Ag	COLONNELLO MARGHERITA
BENCIOLINI FRANCESCA		

E' presente Il Presidente della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera: Raja Iftikhar Ahmed Khan.

Presiede: Il Presidente del Consiglio Antonio Foresta

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

1) Battistella Valentina

2) Cavatton Matteo

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 224 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 la disciplina dei tributi locali è stata profondamente rinnovata a decorrere dall'annualità 2020. L'IMU (Imposta municipale propria) è ora disciplinata dalle disposizioni contenute all'art. 1, commi da 739 a 783 della citata legge 160/2019.

L'impianto generale dell'imposta resta quello di un tributo che, nel quadro di una legislazione statale applicabile sull'intero territorio nazionale, viene poi declinato dal Comune in base alle proprie politiche abitative e di bilancio tramite l'approvazione delle aliquote e detrazioni.

In merito agli immobili adibiti ad uso abitativo, locati, occorre rammentare che la legge 431/98 ha introdotto la tipologia dei contratti a canone concordato, che si affianca a quella di libero mercato.

A livello nazionale, dal 2016 il legislatore ha previsto una riduzione dell'IMU al 75% in favore delle abitazioni locatate con contratti a canone concordato. L'agevolazione, ora prevista dall'articolo 1, comma 760, della citata legge 160/2019 si applica a tutte e tre le tipologie di contratti a canone concordato: a titolo di abitazione principale, transitori e per studenti.

Il Comune di Padova ha da sempre agevolato i fabbricati adibiti ad abitazione principale del conduttore, locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge 431/98 istituendo un'aliquota ridotta, attualmente pari allo 0,82 per cento, inferiore all'1,02 per cento dell'aliquota ordinaria.

Nella città di Padova si registra in questi ultimi tempi un bisogno crescente di alloggi, anche a causa della crescita del numero di studenti iscritti all'Università ed al fatto che, dopo il periodo di pandemia, le lezioni sono riprese in presenza rendendo quindi necessaria la permanenza in città della popolazione studentesca; a ciò si aggiunge il fenomeno delle locazioni turistiche che contribuisce a ridurre la disponibilità di alloggi per i residenti.

Durante gli incontri tenutisi fra le organizzazioni della proprietà edilizia, le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, l'azienda per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, in occasione del rinnovo dell'accordo territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 431/98 sono stati ipotizzati interventi sulle aliquote IMU attualmente vigenti nel tentativo di fronteggiare l'anzidetta situazione di carenza di alloggi abitativi.

Questa Amministrazione intende quindi continuare a favorire le locazioni a canone concordato agendo su un duplice fronte: da un lato introducendo aliquote ancor più agevolate nel caso di abitazioni locatate a canone concordato nell'ipotesi in cui il canone pattuito sia inferiore al canone massimo come specificato nel capoverso successivo; dall'altro elevando l'aliquota applicabile alle abitazioni locatate a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locatate a scopi turistici.

In particolare, si intendono favorire con la diminuzione dell'aliquota le abitazioni locatate a canone concordato il cui canone sia inferiore di almeno il 15% del canone massimo, così come previsto dagli Accordi territoriali vigenti e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse. In tali circostanze per le abitazioni locatate con contratti transitori o per studenti, l'aliquota proposta si riduce dall'1,02 allo 0,95 per cento, mentre per le abitazioni locatate a titolo di abitazione principale del conduttore l'aliquota proposta passa da 0,82 a 0,76 per cento.

Nel contempo, per compensare la diminuzione di gettito prevista e allo stesso tempo incentivare la locazione, in particolare quella a canone concordato, si propone di elevare dall'1,02 all'1,06 per cento l'aliquota applicabile alle abitazioni locatate a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locatate a scopi turistici.

Tutte le altre aliquote ed agevolazioni restano invariate rispetto all'anno 2022.

Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, in coerenza con il progetto di bilancio in fase di predisposizione, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto per l'anno 2023 mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell'anno 2022, con le sole modifiche sopra citate, come di seguito specificato:

- 0,6% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota si applica anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata;
- 0,46% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 0,8% per le unità immobiliari utilizzate come "locali" o "attività" storici e iscritti all'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova; per l'applicazione dell'aliquota agevolata fa fede la data di iscrizione all'Albo;
- 0,82%, per le abitazioni interamente locata a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori) con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota del 1,02%;
- 0,76%, per le abitazioni interamente locata a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori) con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 con canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse (decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota dell'1,02%;
- 0,95%, per le abitazioni interamente locata con contratto a canone concordato transitorio o per studenti, alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, con canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse (decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota dell'1,02%; nel caso di locazioni di singole stanze si considerano interamente locata le abitazioni delle quali sia locata la superficie prevalente, condizione da verificare mese per mese dell'anno d'imposta.
- 0,58% per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 "Uffici e studi privati", C/1 "Negozi e botteghe", C/2 "Magazzini e locali di deposito" (che non siano pertinenza di abitazioni), C/3 "Laboratori per arti e mestieri" e D, con l'esclusione dei D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";
- 1,06% per le abitazioni locata a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locata a scopi turistici, nonché i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";
- 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre, 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 1,02% per tutte le restanti fattispecie;

Richiamati:

· il comma 756 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

· il comma 757 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

· la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con la quale il Dipartimento delle finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato;

Richiamato l'articolo 1 comma 767 della legge 160/2019, che dispone che le aliquote e regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto il Decreto del MEF del 20/7/2021, contenente le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie dei comuni, a valere dall'annualità 2022, come precisato dalla Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21/9/2021;

Dato atto che, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare le aliquote IMU per l'annualità 2023 nella seguente misura:

- 0,6% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota si applica anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata;
- 0,46% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- 0,8% per le unità immobiliari utilizzate come “locali” o “attività” storici e iscritti all'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova; per l'applicazione dell'aliquota agevolata fa fede la data di iscrizione all'Albo;
- 0,82%, per le abitazioni interamente locate a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori) con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota del 1,02%;
- 0,76%, per le abitazioni interamente locate a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori) con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 con canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse (decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota dell'1,02%;
- 0,95%, per le abitazioni interamente locate con contratto a canone concordato transitorio o per studenti, alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, con canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse (decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota dell'1,02%; nel caso di locazioni di singole stanze si considerano interamente locate le abitazioni delle quali sia locata la superficie prevalente, condizione da verificare mese per mese dell'anno d'imposta.
- 0,58% per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 “Uffici e studi privati”, C/1 “Negozi e botteghe”, C/2 “Magazzini e locali di deposito” (che non siano pertinenza di abitazioni), C/3 “Laboratori per arti e mestieri” e D, con l'esclusione dei D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)”;
- 1,06% per le abitazioni locate a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locate a scopi turistici, nonché i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)”;
- 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre, 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 1,02% per tutte le restanti fattispecie.

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 bis del Decreto-legge 201/2011;

3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/12/2022

Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/12/2022

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/12/2022

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 40 del 14/12/2022 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

14/12/2022

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

Vengono depositati un autoemendamento e 8 emendamenti.

La seduta viene sospesa alle ore 21.11 e riprende alle ore 21.37.

Effettuato l'appello risultano presenti n. 27 componenti del Consiglio e precisamente i Consiglieri Bean, Berno, Andreella, Barzon, Bruni, Concolato, Tiso, Tognon, Gabelli, Coppo, Cacciavillani, Tiberio, Pillitteri, Battistella, Nalin, Gallani, Sacerdoti, Foresta, Cavatton, Turrin, Cappellini, Peghin, Mazzarolli, Cruciato, Mosco, Lonardi e Bianzale.

OMISSIS

L'Assessore Bressa illustra l'autoemendamento.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Bean, Cavatton, Mosco, Nalin, Tiso, Mazzarolli, Lonardi, Gallani, Concolato e Cruciato.

Durante la discussione **esce** l'Assessora Colonnello.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti: il n. 1 viene dichiarato inammissibile; i restanti emendamenti vengono posti in votazione e i numeri 2-3-4-5-6-8 risultano respinti, il n. 7 viene approvato. (Agli atti della presente deliberazione con le relative schede di votazione)

Durante l'esame degli emendamenti **esce** il Consigliere Peghin – presenti n. 26 componenti del Consiglio.

A seguire la replica dell'Assessore Bressa e gli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Mazzarolli e Sacerdoti.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico la proposta all'ordine del giorno come risulta modificata per effetto dell'autoemendamento e dell'emendamento n. 7 approvato.

Con l'assistenza della Scrutatrice Battistella si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli n. 17 (Andreella, Barzon, Battistella, Bean, Berno, Bruni, Cacciavillani, Concolato, Coppo, Foresta, Gabelli, Gallani, Nalin, Pillitteri, Sacerdoti, Tiso e Tognon)
Contrari n. 7 (Cappellini, Cavatton, Cruciato, Lonardi, Mazzaroli, Mosco e Turrin)
Astenuiti n. 1 (Bianzale)
Non votanti n. 1 (Tiberio)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Consigliere Cavatton viene sostituito nelle funzioni di scrutatore dal Consigliere Bianzale.

Esce il Consigliere Tiberio – presenti n. 25 componenti del Consiglio.

Il Presidente pone quindi in votazione con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 25

Voti favorevoli n. 18 (Andreella, Barzon, Battistella, Bean, Berno, Bianzale, Bruni, Cacciavillani, Concolato, Coppo, Foresta, Gabelli, Gallani, Nalin, Pillitteri, Sacerdoti, Tiso e Tognon)
Contrari n. 4 (Cruciato, Lonardi, Mazzaroli e Mosco)
Astenuiti n. 1 (Turrin)
Non votanti n. 2 (Cappellini e Cavatton)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

TESTO EMENDATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 la disciplina dei tributi locali è stata profondamente rinnovata a decorrere dall'annualità 2020. L'IMU (Imposta municipale propria) è ora disciplinata dalle disposizioni contenute all'art. 1, commi da 739 a 783 della citata legge 160/2019.

L'impianto generale dell'imposta resta quello di un tributo che, nel quadro di una legislazione statale applicabile sull'intero territorio nazionale, viene poi declinato dal Comune in base alle proprie politiche abitative e di bilancio tramite l'approvazione delle aliquote e detrazioni.

In merito agli immobili adibiti ad uso abitativo, locati, occorre rammentare che la legge 431/98 ha introdotto la tipologia dei contratti a canone concordato, che si affianca a quella di libero mercato.

A livello nazionale, dal 2016 il legislatore ha previsto una riduzione dell'IMU al 75% in favore delle abitazioni locati con contratti a canone concordato. L'agevolazione, ora prevista dall'articolo 1, comma 760, della citata legge 160/2019 si applica a tutte e tre le tipologie di contratti a canone concordato: a titolo di abitazione principale, transitori e per studenti.

Il Comune di Padova ha da sempre agevolato i fabbricati adibiti ad abitazione principale del conduttore, locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge 431/98 istituendo un'aliquota ridotta, attualmente pari allo 0,82 per cento, inferiore all'1,02 per cento dell'aliquota ordinaria.

Nella città di Padova si registra in questi ultimi tempi un bisogno crescente di alloggi, anche a causa della crescita del numero di studenti iscritti all'Università ed al fatto che, dopo il periodo di pandemia, le lezioni sono riprese in presenza rendendo quindi necessaria la permanenza in città

della popolazione studentesca; a ciò si aggiunge il fenomeno delle locazioni turistiche che contribuisce a ridurre la disponibilità di alloggi per i residenti.

Durante gli incontri tenutisi fra le organizzazioni della proprietà edilizia, le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, l'azienda per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, in occasione del rinnovo dell'accordo territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 431/98 sono stati ipotizzati interventi sulle aliquote IMU attualmente vigenti nel tentativo di fronteggiare l'anzidetta situazione di carenza di alloggi abitativi.

Questa Amministrazione intende quindi continuare a favorire le locazioni a canone concordato agendo su un duplice fronte: da un lato introducendo aliquote ancor più agevolate nel caso di abitazioni locate a canone concordato nell'ipotesi in cui il canone pattuito sia inferiore al canone massimo come specificato nel capoverso successivo; dall'altro elevando l'aliquota applicabile alle abitazioni locate a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locate a scopi turistici.

In particolare, si intendono favorire con la diminuzione dell'aliquota le abitazioni locate a canone concordato il cui canone sia inferiore di almeno il 15% del canone massimo, così come previsto dagli Accordi territoriali vigenti e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse. In tali circostanze per le abitazioni locate con contratti transitori o per studenti, l'aliquota proposta si riduce dall'1,02 allo 0,95 per cento, mentre per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale del conduttore l'aliquota proposta passa da 0,82 a 0,76 per cento.

Nel contempo, per compensare la diminuzione di gettito prevista e allo stesso tempo incentivare la locazione, in particolare quella a canone concordato, si propone di elevare dall'1,02 all'1,06 per cento l'aliquota applicabile alle abitazioni e relative pertinenze locate a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locate a scopi turistici.

Tutte le altre aliquote ed agevolazioni restano invariate rispetto all'anno 2022.

Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, in coerenza con il progetto di bilancio in fase di predisposizione, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto per l'anno 2023 mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell'anno 2022, con le sole modifiche sopra citate, come di seguito specificato:

- 0,6% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota si applica anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata;
- 0,76% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 0,8% per le unità immobiliari utilizzate come "locali" o "attività" storici e iscritti all'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova; per l'applicazione dell'aliquota agevolata fa fede la data di iscrizione all'Albo;
- 0,82%, per le abitazioni interamente locate a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori) con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota del 1,02%;
- 0,76%, per le abitazioni interamente locate a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori) con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 con canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con

l'assistenza delle stesse (decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota dell'1,02%;

- 0,95%, per le abitazioni interamente locate con contratto a canone concordato transitorio o per studenti, alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, con canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse (decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota dell'1,02%; nel caso di locazioni di singole stanze si considerano interamente locate le abitazioni delle quali sia locata la superficie prevalente, condizione da verificare mese per mese dell'anno d'imposta.
- 0,58% per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 "Uffici e studi privati", C/1 "Negozi e botteghe", C/2 "Magazzini e locali di deposito" (che non siano pertinenza di abitazioni), C/3 "Laboratori per arti e mestieri" e D, con l'esclusione dei D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";
- 1,06% per le abitazioni e relative pertinenze locate a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locate a scopi turistici, nonché i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";
- 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre, 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 1,02% per tutte le restanti fattispecie;

Richiamati:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con la quale il Dipartimento delle finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato;

Richiamato l'articolo 1 comma 767 della legge 160/2019, che dispone che le aliquote e regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto il Decreto del MEF del 20/7/2021, contenente le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie dei comuni, a valere dall'annualità 2022, come precisato dalla Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21/9/2021;

Dato atto che, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare le aliquote IMU per l'annualità 2023 nella seguente misura:

- 0,6% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota si applica anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata;
- 0,76% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 0,8% per le unità immobiliari utilizzate come "locali" o "attività" storici e iscritti all'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova; per l'applicazione dell'aliquota agevolata fa fede la data di iscrizione all'Albo;
- 0,82%, per le abitazioni interamente locate a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori) con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota del 1,02%;
- 0,76%, per le abitazioni interamente locate a titolo di abitazione principale (con residenza e dimora abituale dei conduttori) con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 con canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse (decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota dell'1,02%;
- 0,95%, per le abitazioni interamente locate con contratto a canone concordato transitorio o per studenti, alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, con canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo previsto e certificato dall'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o dal contratto medesimo stipulato con l'assistenza delle stesse (decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), escluse le pertinenze alle quali si applica l'aliquota dell'1,02%; nel caso di locazioni di singole stanze si considerano interamente locate le abitazioni delle quali sia locata la superficie prevalente, condizione da verificare mese per mese dell'anno d'imposta.
- 0,58% per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 "Uffici e studi privati", C/1 "Negozii e botteghe", C/2 "Magazzini e locali di deposito" (che non siano pertinenza di

abitazioni), C/3" Laboratori per arti e mestieri" e D, con l'esclusione dei D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";

- 1,06% per le abitazioni e relative pertinenze locate a canone libero o sfitte o tenute a disposizione del possessore o locate a scopi turistici, nonché i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";
- 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre, 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 1,02% per tutte le restanti fattispecie.

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 bis del Decreto-legge 201/2011;

3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio Foresta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia
